

STATUTO

*Art. 1*

Costituzione

Su iniziativa del Comitato Promotore formato da:

- APA Milano - Artigiani Piccole Aziende Confartigianato
- API Milano - Associazione Piccole e medie Imprese di Milano e provincia
- A.G. C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Regionale
- Caritas Ambrosiana
- C.G.I.L. Milano
- C.I.S.L. Milano
- C.N.A. Milano – Confeder. Naz. dell'Artigianato e della piccola e media impresa
- ConfCooperative Lombardia
- Gruppo di Lavoro per Agenzia di Solidarietà
- LegaCoop Lombardia
- Sodalitas - Associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria nel sociale
- U.I.L. Milano

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro, di utilità sociale denominata

“Agenzia di Solidarietà per il Lavoro - O.N.L.U.S.”

e sarà riconosciuta anche come “AgeSol”

*Art. 2*

Sede

L'associazione ha sede legale in Milano.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche altrove.

*Art. 3*

Scopo ed oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone d'ideare e realizzare progetti rispondenti ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di tutelare i diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità fra uomo e donna (ex art. 4, lett. D, Leg. Reg. 28/96), di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre. L'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro si rivolge all'area dell'emarginazione, con specifico riferimento all'inserimento socio-lavorativo della popolazione proveniente da percorsi penali.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra i consorzi, le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

*Art. 4*

L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda quindi:

a) intervenire organicamente nell'area dell'emarginazione sociale con specifico riferimento al Carcere quale fase terminale di un processo di esclusione e marginalizzazione, per quanto riguarda soprattutto le persone straniere e le persone che manifestano dipendenza da sostanze;

b) promuovere il reinserimento sociale attraverso il lavoro, puntando a superare le difficoltà strutturali del mercato del lavoro, i vincoli della

	condizione detentiva, i pregiudizi ed i luoghi comuni associati alla figura del detenuto o dell'ex detenuto, in un'ottica di equiparazione del lavoro di questi ultimi a quello di ogni altra persona.	
	AgeSoL non interferisce, né si sovrappone agli uffici o ad altri servizi - pubblici e/o privati - per legge preposti alla costituzione di rapporti di lavoro, come pure non si sostituisce ad altri servizi pubblici e/o privati già operanti nell'area del disagio.	
	AgeSoL sviluppa la propria competenza su tre linee d'intervento: sensibilizzazione, formazione, integrazione socio - lavorativa e su diverse dimensioni territoriali:	
	<u>l'ambito nazionale</u> per ciò che riguarda:	
	- sensibilizzazione del mondo politico, imprenditoriale e della società civile alle problematiche relative al recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria;	
	- proposte legislative;	
	- promozione per la nascita di analoghe realtà sul territorio nazionale;	
	<u>l'ambito comunale, provinciale, regionale</u> per ciò che riguarda:	
	- le attività operative indirizzate alla popolazione degli Istituti Carcerari presenti sul territorio;	
	- le politiche sociali e del lavoro nella Regione Lombardia.	
	AgeSoL:	
	1 – promuove iniziative finalizzate alla crescita di una cultura solidaristica, contrapposta ad ogni discriminazione verso il detenuto e verso l'ex detenuto;	

	2 – svolge funzioni d’informazione e d’orientamento, di occasioni formative e di opportunità lavorative;	
	3 – stimola, nel pieno rispetto degli specifici ruoli istituzionali, l’intervento delle istituzioni e di Enti Pubblici e Privati verso il mondo dell’area della emarginazione sociale;	
	4 – crea le condizioni di un corretto reinserimento nel territorio di appartenenza del detenuto, sia durante la detenzione che a fine pena, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, dell’associazionismo, del mondo produttivo;	
	5 – collabora al superamento di qualsiasi discriminazione sociale con la rete degli altri servizi operanti nella fascia del disagio;	
	6 – stimola il mondo imprenditoriale a creare occupazione all’interno e all’esterno del Carcere;	
	7 - promuove attività di studio, ricerca e formazione per soggetti diversi, da coinvolgere nei progetti e a vario titolo interessati;	
	8 - mantiene i collegamenti, attraverso gli organismi preposti, individuando la possibilità di accedere a specifici finanziamenti di carattere pubblico e privato;	
	9 - svolge attività promozionali che favoriscono la visibilità dell’Agenzia e pubblicizzano le varie iniziative.	
	L’Associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività, anche connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e	

fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### *Art. 5*

#### Soci

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che sono stati ammessi entro il 31 luglio 1998 versando la quota di € 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero), e versando la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo

- soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale - superiore a quello stabilito per i soci ordinari - e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo,

- soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che

	rinnovano annualmente il loro impegno associativo e/o che fruiscono dei servizi della associazione.	
	Le prestazioni dei soci che riguardano l'attività ordinaria dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.	
	<i>Art. 6</i>	
	L'ammissione di nuovi soci - su richiesta dell'interessato/a - è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento all'art. 5 del presente statuto.	
	<i>Art. 7</i>	
	I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	<i>Art. 8</i>	
	Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.	
	Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.	
	<i>Art. 9</i>	
	Può essere dichiarato decaduto il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per mancato versamento della quota annuale;	
	b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.	
	<i>Art. 10</i>	

	Può essere escluso il socio:	
	a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;	
	b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;	
	c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.	
	In caso di controversia su questioni relative ai diritti e agli obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire ad un collegio di arbitrato.	
	<i>Art. 11</i>	
	Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.	
	<i>Art. 12</i>	
	<u>Organi sociali</u>	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Collegio dei Revisori dei Conti.	
	<i>Art. 13</i>	
	<u>Libri dell'associazione</u>	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'associazione.	
	<i>Art. 14</i>	

### Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'associazione in regola coi pagamenti dell'ultima quota associativa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, entro il 30 giugno. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega valida e sottoscritta dal socio delegante, fino ad un massimo di cinque per socio presente, in riferimento anche al carattere a livello nazionale dell'Associazione .

Un decimo dei soci aventi diritto al voto può inoltrare richiesta motivata di convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e i regolamenti,
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 CC, salvi gli obblighi di legge e quelli contenuti nel presente statuto.

### *Art. 15*

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

*Art. 16*

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Per le assemblee straordinarie vale quanto scritto alle lettere E e F art. 14 del presente statuto

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

*Art. 17*

Consiglio Direttivo

Le organizzazioni di cui all'art. 1 hanno il diritto di designare un candidato al Consiglio Direttivo

1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri, il numero è stabilito dall'assemblea.

2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

2 bis - L'assemblea può derogare alla precedente limitazione, quando il socio sia candidato dalle organizzazioni di cui all'art. 1

3 – Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora sia assente ingiustificato per tre volte consecutive.

4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

5 – Compete al Consiglio Direttivo:

	- eleggere nel proprio seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti, uno dei quali è delegato dal Consiglio Direttivo a sostituire il Presidente;	
	- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;	
	- predisporre i programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, coordinare e controllare tutte le attività dell'Agenzia mobiliari e finanziarie compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;	
	- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;	
	- elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;	
	- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;	
	- assumere personale dipendente - strettamente necessario all'attività ordinaria - o stipulare contratti d'opera con collaboratori e terzi a progetto;	
	- nominare un Direttore dell'Agenzia deliberando i relativi poteri;	
	- delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Agenzia, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.	
	6 – Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.	

*Art. 18*

Il Presidente

	1 – Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio	
	2 – Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
	3 - Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura le esecuzioni delle relative deliberazioni	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo.	
	I VicePresidenti, pure nominati dal Consiglio Direttivo, ricoprono le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.	
	Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore.	
	<i>Art. 19</i>	
	<u>Collegio Revisori dei Conti</u>	
	1 – Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), il collegio, nel proprio ambito elegge un presidente.	
	2 – L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere	

	3 – Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo	
	4 – I revisori dei conti curano la tenuta del libro dell'adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.	
	<i>Art. 20</i>	
	<u>Patrimonio - Esercizio sociale</u>	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.	
	Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.	
	Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:	
	- dei versamenti effettuati dai fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;	
	- da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo provengono da enti pubblici e privati e da persone fisiche;	
	- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.	

	<p>Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.</p>	
	<p>L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari sotto forma di elargizioni e contributi.</p>	
	<p>I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.</p>	
	<p>Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale.</p>	
	<p>Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.</p>	
	<p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p>	
	<p>L'assemblea approva il Bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.</p>	
	<p>All'associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la</p>	

	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano	
	effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o	
	regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse.	
	<i>Art. 21</i>	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo	
	di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità	
	sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge	
	23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	<i>Art. 22</i>	
	<u>Clausola compromissoria</u>	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o	
	interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di	
	compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato irrituale.	
	L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in	
	manca di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal	
	presidente del Tribunale di Milano.	
	<i>Art. 23</i>	
	<u>Legge applicabile</u>	
	Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far	
	riferimento alle norme in materia di enti contenuti nel libro I del Codice	

